

Il ruolo degli ODCEC nella disciplina antiriciclaggio, responsabilità anche per i consiglieri degli Ordini locali

di [Massimiliano De Bonis](#), [Vito Dulcamare](#)

Publicato il 6 Settembre 2017

Disciplina antiriciclaggio: in questo articolo vediamo quale è il nuovo ruolo degli ordini territoriali per la definizione e l'adozione delle procedure di valutazione del rischio, che i propri iscritti saranno tenuti a seguire, e degli adempimenti conseguenti; cosa cambia per i singoli Ordini territoriali?

La normativa in materia di “repressione dei reati finanziari a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (c.d. normativa “antiriciclaggio” – D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231)”, recentemente revisionata ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90, di recepimento della Direttiva UE 20 maggio 2015, n.849, ha apportato consistenti modifiche nel ruolo, nelle funzioni e nelle responsabilità degli Ordini Professionali, intendendosi per tali non soltanto gli organismi di autoregolamentazione nazionali, ma altresì le



articolazioni territoriali e relativi consigli di disciplina. Agli Organismi di Categoria Nazionali (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine Nazionale dei Consulenti Del Lavoro, Ordine Nazionale Forense e Consiglio Nazionale del Notariato), con l'entrata in vigore del detto provvedimento di modifica, viene attribuito un ruolo centrale per la definizione e l'adozione delle procedure di valutazione del rischio, che i propri iscritti saranno tenuti a seguire, e degli adempimenti conseguenti. Ne deriva che l'intera procedura fin qui dettagliatamente regolamentata dalla norma, sarà riscritta, nella portata e nella sua applicazione pratica, dall'organismo di categoria (previo consultazione con UIF e Comitato di Sicurezza Finanziaria); dalla verifica del rischio agli adempimenti di adeguata verifica e conservazione della documentazione, fino alla definizione delle ipotesi al ricorrere delle quali tali adempimenti potranno essere del tutto omessi od eseguiti con procedure semplificate. Ma cosa cambia per i singoli ODCEC ? Fino al 3 luglio 2017, agli organismi territoriali, in tale ambito,

sostanzialmente erano attribuite tre funzioni:

- Obbligo di provvedere alla formazione del proprio personale in materia di antiriciclaggio;
- Facoltà di trasmettere, per conto dei propri iscritti, le segnalazioni di operazioni sospette (stante l'operatività del protocollo di intesa siglato tra CNDCEC e UIF);
- Attività di verifica dell'osservanza degli adempimenti antiriciclaggio dei propri

Le funzioni di verifica degli adempimenti effettuati dai propri iscritti, sono tuttavia restate per lo più inattuata da parte degli Odcec, un po' per la carenza di personale da destinare a tale compito, un po' nella consapevolezza che il rapporto con i propri iscritti, stante la ben nota idiosincrasia dei professionisti verso questa materia, si sarebbe inasprito oltre misura. Dal 4 luglio 2017 tuttavia anche i singoli Odcec dovranno misurarsi con le nuove attribuzioni che il Legislatore ha inteso demandare (recependo le considerazioni di derivazione Europea), per avviare un processo di assimilazione degli organismi di autoregolamentazione con le autorità di vigilanza di settore (che, come è noto, hanno prerogative finanche ispettive e sanzionatorie nei confronti dei propri associati). Per gli Odcec (e per i relativi componenti), sono sorte pertanto precise responsabilità in ambito di

- Formazione dei propri iscritti in materia di antiriciclaggio
- Controllo dell'osservanza degli obblighi di propri iscritti

A rendere particolarmente cogente il ruolo di controllo è l'introduzione della disposizione che rende obbligatoria la comunicazione periodica del numero delle attività di verifica svolte e del numero di procedimenti disciplinari avviati e/o conclusi, dati che dovranno necessariamente far confluire i singoli Odcec ed i singoli Consigli di Disciplina all'Ordine Nazionale che sarà poi tenuto alla comunicazione cumulativa al Comitato di Sicurezza Finanziaria, al MEF ed al Ministero della Giustizia). In materia di collaborazione attiva (intendendo con tale locuzione un obbligo di comunicazione), è stato previsto l'ulteriore specifico obbligo di informare direttamente lo UIF (per la cui inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro) di qualsivoglia operazione che sia ritenuta correlata a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui si venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni¹. In definitiva, il quadro che è venuto a formarsi prevede quindi tre differenti tipologie di obblighi:

- Obblighi di vigilanza (con la previsione di adottare provvedimenti sanzionatori a carico dei professionisti inadempienti, il che potrebbe comportare una duplicità di sanzioni: da quelle antiriciclaggio a quelle disciplinari),
- Obblighi consultivi,
- Obblighi di collaborazione attiva (per le segnalazioni ricevute dai propri iscritti e per quelle che, autonomamente, si riterrà di dover effettuare).

Il provvedimento legislativo non contempla applicazione di sanzioni amministrative per l'Odcec che non ottempera ai propri doveri, ma è del tutto evidente che la responsabilità per i componenti dei Consigli si possa riverberare sia in ambito deontologico, che in ambito civile e penale per casistiche che possano

scaturire dall'inadempimento avvenuto nell'espletamento della carica ordinistica.

FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORDINI TERRITORIALI

Formazione del proprio personale

Offerta di adeguato percorso formativo e consulenza per gli iscritti

Attività di verifica degli adempimenti dei propri iscritti

Trasmissione Sos da parte dei propri iscritti

Comunicazione dati al CNDCEC delle verifiche effettuate

Informazione all'UIF di operazioni sospette rilevate nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio

FUNZIONI E COMPETENZE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

Formazione del proprio personale

Irrogazione sanzioni disciplinari per inadempimenti
antiriciclaggio

comunicazione periodica dei dati dei procedimenti avviati e/o
conclusi

A cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis 5 settembre 2017

NOTE ¹ Durante i lavori parlamentari, le categorie professionali interessate hanno inutilmente cercato far proporre un emendamento per eliminare il predetto obbligo, giustificando la richiesta con il fatto che, per gli organi di autoregolamentazione, la disciplina antiriciclaggio non prevede alcun obbligo diretto di trasmissione di dati ed informazioni all'UIF.

Hai dubbi o difficoltà nell'assolvimento degli adempimenti Antiriciclaggio?

richiedi la nostra

Consulenza per gli Adempimenti Antiriciclaggio presso il tuo Studio

Ricevi un esperto di Antiriciclaggio presso il tuo studio professionale (oppure consultalo in videochiamata) per risolvere ogni problema incontrato nell'assolvimento degli adempimenti.

La nostra consulenza Antiriciclaggio non è "standardizzata" ma **tagliata su misura sulle reali esigenze del tuo Studio**.

La consulenza è fornita da un **conoscitore della materia** che ha quotidiana **esperienza sul campo** al fianco dei professionisti e **ha fatto tesoro anche dei loro racconti di precedenti esperienze negative** con la consulenza Antiriciclaggio.

Per questo non riceverai indicazioni sul da farsi "preconfezionate" o un'assistenza "di facciata" ma avrai un vero alleato per adempiere a tutti gli obblighi di legge e **regolarizzare alla perfezione il tuo Studio**.

A seconda delle tue esigenze, la consulenza può consistere in **una o più delle seguenti attività**:

- **Formazione** per il professionista e per i propri collaboratori
- **Verifica** dell'adeguatezza degli adempimenti già attuati
- Guida alla **organizzazione** degli adempimenti
- **Consulenza specifica** su una o più pratiche
- **Risoluzione** dei dubbi interpretativi

La Consulenza è disponibile per Studi commerciali, tributari, legali, notarili e giuslavoristici, oltre che per CAF e agenzie immobiliari.

[**SCOPRI TUTTI I DETTAGLI >>>**](#)